



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte. Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023.

VISTO regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTO il finanziamento del FEASR al PSP 2023-2027, intervento SFR.01 per un contributo di euro 665.907.474,58, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 820.484.362,71, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”*;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al *“Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTI gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n.193;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320, recante il conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n.219;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2025, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n.221;

CONSIDERATO che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

CONSIDERATO, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l’organizzazione dell’Autorità di gestione ha stabilito che gli Organismi intermedi, ai sensi dell’articolo 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono Organismi delegati dall’Autorità di Gestione nazionale, per l’esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l’oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

VISTO l’articolo 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come Organismo Intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea in materia di Gestione del rischio;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale – O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n.80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024, al n.123404;

CONSIDERATO che AGEA, ai sensi dei D.lgs. n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “*Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53*”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante “*Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola*”;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di Gestione del Rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*” e, in particolare, l'articolo 4 “*Agricoltore in attività*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.47 del 24 febbraio 2023;

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 7 aprile 2023;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941 di individuazione, tra l'altro, degli Standard Value per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 27 maggio 2023;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante “*Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.226 del 27 settembre 2023;

VISTO l’avviso pubblico 27 ottobre 2023, n. 551141 attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di OI delegato dall’Autorità di gestione del PSP 2023/2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici dell’intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero;

RITENUTO opportuno procedere all’attuazione dell’intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2023 – produzioni zootecniche, assegnando al presente avviso la somma di € 2.200.000,00 della dotazione dell’intervento SRF.01 al fine di assicurare parità di trattamento con quanto disposto per le produzioni vegetali – campagna 2023, di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2024, n.39836

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dell’Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2023 – produzioni zootecniche)

1. È approvato l’allegato Avviso pubblico – invito a presentare proposte ai sensi dell’intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni zootecniche. L’Avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Dotazione Finanziaria)

1. La dotazione finanziaria prevista per l’Avviso pubblico di cui all’articolo 1 è pari ad euro 2.200.000,00.
2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.

Il Direttore Generale
Simona Angelini

AVVISO PUBBLICO - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ANNUALITÀ 2023 – PRODUZIONI ZOOTECNICHE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 – Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte – Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023.

Articolo 1: Finalità ed obiettivi

L'intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate" del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023 - 2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla Legge n. 183/1997.

Il presente Avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione degli animali, stipulate per la campagna assicurativa 2023, a copertura del mancato reddito e dell'abbattimento forzoso causati da epizootie e per la mancata produzione di latte e di miele, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi 2023. L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Abbattimento forzoso": perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali.
- b) "Agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

- c) “Agricoltore in attività”: un Agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di sostegno e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell’articolo 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
- d) “CAA”: Centro di Assistenza Agricola;
- e) “Capi”: in funzione del prodotto e della garanzia, corrisponde al numero di animali totali, fattrici, alveari, buchi parto o metri quadri;
- f) “Codice OTP”: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
- g) “CUP”: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;
- h) “Data di presentazione domanda di sostegno”: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- i) “Domanda di sostegno”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
- j) “Domanda di pagamento”: domanda che un beneficiario presenta all’Organismo Pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
- k) “Durata dell’operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata e la data di fine copertura assicurativa;
- l) “Epizoozia”: malattia riportata nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH);
- m) “Fascicolo aziendale”: è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni;
- n) “Mancato reddito”: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti;

- o) “Mancata produzione di latte”: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoisometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione);
- p) “Mancata produzione di miele”: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) l'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;

2) la secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al punto 2.I – Eventi avversi dell'Allegato 3 al PGRA 2023.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi;

- q) “Manifestazione di interesse”: documento presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 “Assicurazioni agevolate”, di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- r) “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali, basata sul PAI, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;
- s) “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- t) “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;
- u) “Organismo collettivo di difesa”: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

- v) Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione”, di seguito per brevità “AdG”: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre 20 – 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027- allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;
- w) “Piano assicurativo individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, in ambito Sistema di Gestione dei Rischi (SGR), predisposto sulla base del Fascicolo aziendale in linea con le scelte assicurative dell’agricoltore;
- x) “Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- y) “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall’agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall’Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.lgs. n. 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;
- z) “Prodotto”: specie animale allevata che tiene conto anche della tipologia produttiva;
- aa) “Sistema Gestione del Rischio” di seguito per brevità “SGR”: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del D.M. 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- bb) “Soccida”: contratto di compartecipazione in un’impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;
- cc) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione media annua dell’agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno;
- dd) “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori in attività;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili al sostegno per la campagna assicurativa 2023 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata degli animali, basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'imprenditore agricolo nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- a) Intestazione della Compagnia di assicurazione;
- b) Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- c) Intestazione dell'assicurato;
- d) CUA;A;
- e) Campagna assicurativa di riferimento;
- f) Tipologia di polizza;
- g) Numero della polizza/certificato di polizza;

- h) Tipologia produttiva;
- i) Prodotto assicurato con eventuale codice Prodotto da decreto Standard Value;
- j) Razza prevalente con eventuale Id Varietà per allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini;
- k) Epizoozie assicurate;
- l) Garanzie assicurate;
- m) Valore assicurato;
- n) Numero di capi;
- o) Quantità assicurata;
- p) Tariffa applicata;
- q) Importo del premio;
- r) Soglia di danno e/o la franchigia;
- s) Data di entrata in copertura;
- t) Data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo e la Compagnia di assicurazione);
- u) Nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).
- v) Presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare. La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Le date di sottoscrizione e di entrata in copertura assicurativa della polizza devono rispettare i termini indicati al successivo articolo 8.

Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica.

Per la garanzia abbattimento forzoso non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni.

6.1 Allevamenti assicurabili

Gli allevamenti zootecnici assicurabili sono elencati nell'allegato 1 al presente Avviso.

6.2 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 2 al presente Avviso. Nell'allegato 3 sono riportate le garanzie assicurabili con polizze agevolate distinte per allevamento di cui all'allegato 1.

Per le garanzie mancata produzione di latte e di miele le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente i rischi connessi ai fenomeni di cui all'art.2, lettere o) e p).

Nel caso di rischi connessi a epizoozie, le polizze devono comprendere tutte le epizoozie obbligatorie per singolo prodotto, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il prodotto assicurato.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza agevolabile ai sensi del presente Avviso.

Nell'area pubblica del Portale SIAN al link: <https://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp>, sono scaricabili le seguenti Matrici Zootecnia 2023:

1. Compatibilità specie Fascicolo e prodotti
2. ID Varietà, Prodotto, Garanzia
3. ID Varietà, Prodotto, Tipologia produttiva
4. Razze, Fascicolo e Gruppi
5. Specie, Prodotto, Tipologia Produttiva, Garanzia
6. Epizootie, Specie

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dallo stesso nel PAI e verificato come descritto dal successivo articolo 13.

Sono altresì ammissibili:

- a fronte delle garanzie mancato reddito ed abbattimento forzoso, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi del **focolaio di epizootia formalmente riconosciuto dalle Autorità sanitarie nazionali**;
- per la garanzia mancata produzione di latte, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente **al manifestarsi degli squilibri termoigrometrici**, mentre per la garanzia mancata produzione di miele soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi delle **avversità climatiche richiamate all'articolo 2**. Per tali garanzie il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla produzione - il quale verifica l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su allevamenti limitrofi - accerta che il danno abbia superato il 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero del valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve **prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile** in un determinato territorio

comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al **numero di capi in produzione** per prodotto in un determinato **territorio comunale** in cui opera l'azienda.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, verificato come indicato all'articolo 13, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Articolo 8: Termini di sottoscrizione e di entrata in copertura delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente Avviso, le **polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente la campagna assicurativa e l'entrata in copertura non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento**.

Articolo 9: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 c.p.) , dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p. ter e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e del presente Avviso e degli

- obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
 - di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2023 in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
 - di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
 - che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
 - di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
 - di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;
 - di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value;
 - di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione presentata con il PAI comprovante il valore della produzione ivi dichiarato e che tale valore potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica;
 - di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) idonea documentazione comprovante il numero dei capi dichiarati nel PAI;
 - b) idonea documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI;
 - c) le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale, la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o, in caso di polizza collettiva, la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;

- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;
- di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione

a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate e di essere consapevole che, ai sensi della Legge 221/2012, la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- di autorizzare la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta

liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Articolo 10: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le **spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione** degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate dal manifestarsi di un'epizootia o, esclusivamente per la garanzia mancata produzione di latte, di squilibri termoisolometrici e per la garanzia mancata produzione di miele delle avversità climatiche di cui all'articolo 2. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero del decreto legislativo n. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti".

Articolo 11: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di un indirizzo PEC aziendale o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;
- notificato e aggiornato i dati dell'allevamento in Anagrafe zootecnica;
- presentato il PAI, in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 71 del 12 luglio 2023, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di riferimento, secondo le modalità indicate al successivo articolo 12;
- per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it, sezione: Politiche

europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01, anno 2023 (relative al D.lgs. 50/2016) o 2024 (relative al D.lgs. 36/2023)

(link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868>)

Articolo 12: Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle corrispondenti polizze è fissato al 30 giugno 2025.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Laddove i suddetti termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) **il PAI;**
- 2) **la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;**
- 3) **la polizza;**
- 4) **copia del documento di identità in corso di validità.**

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che le polizze/certificati di polizza devono essere informatizzati prima della presentazione della domanda di sostegno: nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di riferimento abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato di polizza.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 13: Istruttoria delle domande di sostegno

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, sono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità delle domande:

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda:

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7 del PGRA 2023 e approvati dal Ministero con appositi provvedimenti pubblicati sul sito internet www.politicheagricole.it.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

- I. che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Ai fini dell'individuazione dello Standard Value di riferimento per il prodotto "da latte", sarà presa a riferimento la razza prevalente rilevata

nell'Anagrafe zootecnica; in aggiunta, per l'applicazione dello Standard Value riferito ai Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano, sarà verificato che la sede dell'allevamento ricada nella relativa zona di produzione.

Il valore unitario dichiarato uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore dichiarato superiore allo Standard Value o in caso di Standard Value non determinato, tale valore sarà verificato tramite controllo della documentazione probante presentata nel PAI a supporto del valore ivi dichiarato e potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica.

La documentazione a supporto del valore dichiarato superiore allo Standard Value di riferimento deve essere presentata per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento e deve consentire di determinare chiaramente il valore dichiarato, riportando tra l'altro il dettaglio del prodotto (ad esempio, latte di vacca biologico) ed il comune di produzione. Le tipologie di documenti presentabili sono:

- fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;
 - registro corrispettivi;
- II. che il numero dei capi assicurati non risulti superiore al valore della consistenza media riscontrato nell'Anagrafe zootecnica per il periodo di copertura della polizza. In caso di numero di capi dichiarati maggiore del valore riscontrato comprensivo di una tolleranza del 20%, ai fini delle verifiche sarà utilizzato il valore riscontrato maggiorato della predetta tolleranza. La tolleranza non si applica se il numero di capi è espresso in metri quadri;
- III. che il valore unitario assicurato non risulti superiore al corrispondente valore massimo ammissibile di cui al precedente punto I, effettuando, in caso di difformità, la rideterminazione nel limite di tale valore massimo.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi verificando il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito in ambito SIAN.

In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

- a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
- b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
- c) in caso di assenza o invalidità di un indirizzo PEC, mediante pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto sulla base della rideterminazione del numero di capi, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'articolo 12.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità. Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno essere destinatari di

una ulteriore ammissione al sostegno con separato provvedimento, nella misura che sarà determinata in sede di riesame.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, trasmessi all'Autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

Articolo 14: Presentazione delle domande di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro il 15 ottobre 2025 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.

Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno presentare una domanda di pagamento anche per l'importo eventualmente concesso in esito al riesame. La presentazione dell'istanza di riesame non è condizionata, né pregiudica, la presentazione di una domanda di pagamento dell'importo ammissibile già concesso.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente

ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare tramite il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.

- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
 - Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
 - Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda di pagamento. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione;

a) Controlli amministrativi:

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;
- al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;
- alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;
- alla validità della certificazione antimafia ove previsto;
- all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione:

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle visite "*in situ*" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (a) controlli amministrativi e b) controlli *in loco*) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il

pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante PEC o attraverso il portale SIAN, con modalità opportunamente pubblicizzate.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate".

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

- A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.
- B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso "volturato". A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
- 2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);
- 4) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2023.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

- a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
- b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra.

I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- “presentazione Manifestazione Interesse” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- “fine operazione” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'Organismo pagatore Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a

circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1 Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

17.2 Riduzione ed esclusione

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

Come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. 17 marzo 2023, n.42 nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3 Recupero importi indebitamente erogati

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art.1-bis del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42.

17.4 Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle Autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: aoo.dirs@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.14 D.M. Sanità del 14/01/2001 e dell'art.15 del D.M. Mipaaf del 27/03/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 2.200.000,00.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

- regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- altre Regioni: 40,70% a carico a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2023. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità garante privacy. Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal Ministero – Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo

ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it.

ALLEGATI

1. Allevamenti zootecnici assicurabili
2. Elenco epizootie assicurabili 2023
3. Garanzie assicurabili 2023
4. Modello domanda di sostegno
5. Sanzioni amministrative (riduzioni e sanzioni)

Allegato 1

Allevamenti zootecnici assicurabili Campagna assicurativa 2023

(Allegato 1 al PGRA 2023, punto 1.7)

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

Allegato 2

Elenco epizootie assicurabili Campagna assicurativa 2023

(Allegato 1 al PGRA 2023, punti da 1.7.1 a 1.7.7)

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
Facoltative
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie

PESTE SUINA CLASSICA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY
BRUCELLOSI SUINA
MORBO BLU DEI SUINI PRRS

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative

SCRAPIE
AGALASSIA CONTAGIOSA
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE
FEBBRE Q
PARATUBERCOLOSI
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI
VISNA – MAEDI

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative

VARROASI
ACARIOSI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
TROPILAEELAPS

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative

ARTERITE VIRALE
INFLUENZA EQUINA

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Allegato 3
Garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche
Campagna assicurativa 2023

ALLEVAMENTO (dettagliato ove necessario)	GARANZIA	CAPI (unità di misura)
API	ABBATTIMENTO FORZOSO	Alveare
	MANCATA PRODUZIONE DI MIELE	Alveare
	MANCATO REDDITO	Alveare
AVICOLI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
AVICOLI (da carne)	MANCATO REDDITO	mq
AVICOLI (da uova)	MANCATO REDDITO	Capo
BOVINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
BOVINI (da carne)	MANCATO REDDITO	Fattrice
BOVINI (da latte)	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
BUFALINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
BUFALINI (da carne)	MANCATO REDDITO	Fattrice
BUFALINI (da latte)	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
CAMELIDI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Capo
CUNICOLI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
CUNICOLI (da ingrasso)		Capo
CUNICOLI (Tutte le altre tipologie)	MANCATO REDDITO	Buchi parto
EQUIDI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Capo
OVICAPRINI DA CARNE	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Fattrice
OVICAPRINI DA LATTE	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
SUINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
SUINI (da riproduzione - multisede scrofaia)		Scrofa
SUINI (ingrasso multisede finissaggio)	MANCATO REDDITO	Capo
SUINI (Magronaggio - svezzamento)		

Allegato 4

Modello domanda di sostegno

<p>REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a) DOMANDA DI SOSTEGNO - PSP 2023-2027 CAMPAGNA 2023</p> <p style="font-size: small;">Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate</p> <p style="font-size: x-small;">Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX. Produzioni zootecniche Annualità 2023</p>					
<p>AUTORITA' DI GESTIONE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE</p> <p>ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</p> <p style="font-size: x-small;">COMPILATO PER IL TRAMITE DI</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 15%;">CODICE CAA</td> <td style="border: none; width: 15%;">SIGLA PROVINCI</td> <td style="border: none; width: 15%;">PROGR. UFFICIO</td> <td style="border: none; width: 15%;">OPERATORE</td> </tr> </table> <p>DOMANDA: In modifica della domanda numero:</p> <p>INIZIALE <input type="checkbox"/> DI MODIFICA <input type="checkbox"/> </p> <p>DI SUBENTRO ai sensi dell'art. 16.3 dell'Avviso <input type="checkbox"/></p> <p>BANDO: </p>	CODICE CAA	SIGLA PROVINCI	PROGR. UFFICIO	OPERATORE	<p style="font-size: x-small;">SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: large;"> CODICE A BARRE 65390000000 </div> <p style="font-size: x-small;">NUMERO IN CHARO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: large;"> 65390000000 </div>
CODICE CAA	SIGLA PROVINCI	PROGR. UFFICIO	OPERATORE		
<p>QUADRO A - AZIENDA</p>					
<p>SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO</p>					
<p style="font-size: x-small;">CUAA (CODICE FISCALE)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>	<p style="font-size: x-small;">CONTRATTO DI SOCCIDA (Se barrato SI, valorizzare automaticamente il check Conduttore)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CONDUTTORE </p>			
<p style="font-size: x-small;">COGNOME O RAGIONE SOCIALE</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">NOME</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">SESSO</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F </p>	<p style="font-size: x-small;">COMUNE DI NASCITA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<p style="font-size: x-small;">PROVINCIA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>		<p style="font-size: x-small;">NUMERO TELEFONO</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<p style="font-size: x-small;">RESIDENZA O SEDE LEGALE</p> <p style="font-size: x-small;">INDIRIZZO E NUMERO CIVICO</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>		<p style="font-size: x-small;">NUMERO TELEFONO</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<p style="font-size: x-small;">CODICE ISTAT</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">COMUNE</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">PROVINCIA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>			
<p style="font-size: x-small;">CAP</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">RAPPRESENTANTE LEGALE</p> <p style="font-size: x-small;">CUAA (CODICE FISCALE)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">COGNOME</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">NOME</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
<p style="font-size: x-small;">DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">SESSO</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F </p>	<p style="font-size: x-small;">COMUNE DI NASCITA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<p style="font-size: x-small;">PROVINCIA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>					
<p>QUADRO B - RIFERIMENTI</p>					
<p>SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE</p>					
<p style="font-size: x-small;">DATA DI VALIDAZIONE</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">NUMERO DI VALIDAZIONE</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<p>SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE</p>					
<p style="font-size: x-small;">DATA DI PRESENTAZIONE</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>				
<p>SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</p>					
<p style="font-size: x-small;">DATA DI PRESENTAZIONE</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<p style="font-size: x-small;">NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>				
<p>RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP</p>					

MASAF - DIRS VI - Prot. Usclita N.0166844 del 11/04/2025

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

--

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le Produzioni zootecniche - Campagna assicurativa 2023, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF.01 di cui al Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027);

A tal fine dichiara:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dall'Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - o ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - o ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- che per la realizzazione degli interventi di cui all'Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p.ter.e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e dell'Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2023 in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione presentata con il PAI comprovante il valore della produzione ivi dichiarato e che tale valore potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) idonea documentazione comprovante il numero dei capi dichiarati nel PAI;
 - b) idonea documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI;
 - c) le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti a), b) e c) per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;
- di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dall'Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della Legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicate per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;□
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il numero di capi ed il valore della produzione dichiarato nel PAI;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firmato in: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
-----------------------	----------------------------------

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	DATA STIPULA POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE	
INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA
		CODICE COMPAGNIA

CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ALLEVAMENTO (codice ASL)	SPECIE	RAZZA PREVALENTE /GRUPPO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	PRODOTTO (RIF. DM SV)
1								

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

	GARANZIA ASSICURATA	SPECIFICA DI PRODOTTO /PREZZO MAX (RIF. DM SV)	BENI ASSICURATI		PRODUZIONE UNITARIA (PAU)	
			QTA (A)	U.M.	QTA (C)	U.M.
1	Mancato Reddito					
2	Abbatimento Forzoso					
3	Mancata produzione di latte					
4	Mancata produzione di miele					

NUMERO DOMANDA

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
COMPAGNIA ASSICURATRICE

RIEPILOGO VALORI ASSICURABILI PER GARANZIA

	GARANZIA	MASSIMO N.CICLI PRODUTTIVI	VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA (*) (**)	U.M.	EPIZOOZIE OBBLIGATORIE
1	Mancato Reddito	N.A.			ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE
2	Abbatimento Forzoso	N.A.			ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE
3	Mancata produzione di latte	N.A.			N.A.
4	Mancata produzione di miele	N.A.			N.A.

Dati da Fascicolo Aziendale		
Capi totali	di cui Fattrici /Buoi parto/aveari/metri quadri	di cui Altri

Dati dichiarati		
Capi totali	di cui Fattrici /Buoi parto/aveari/metri quadri	di cui Altri

(*) RAPPRESENTA IL VALORE MASSIMO ASSICURABILE AMMISSIBILE AL SOSTEGNO.
 (**) IN CASO DI VALORE DICHIARATO NEL PAI SUPERIORE ALLO STANDARD VALUE DI RIFERIMENTO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' DETERMINATO PREVIA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE.

EPIZOOZIE ASSICURATE

EPIZOOZIE OBBLIGATORIE:

EPIZOOZIE FACOLTATIVE:

MASAF - DISR VI - Prot. uscita N.0166844 del 11/04/2025

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 O AL DLGS. 36/2023

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto :

DICHIARA:

Di aver sottoscritto polizze per la campagna assicurativa 2023 per l'importo complessivo di euro _____ e di aver adottato la procedura di seguito indicata ai fini della predetta sottoscrizione, della quale si allega la relativa documentazione (ivi compresa la Checklist di autovalutazione riferita alla procedura adottata, debitamente compilata):

- ISOTTO SOGLIA
- IMERCATI ELETTRONICI
- IPROCEDURA APERTA
- I PROCEDURA RISTRETTA
- IPROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
- IDIALOGO COMPETITIVO
- IPROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> h Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	<p>A. Successione legittima</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p><input type="checkbox"/> 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente</p> <p>inoltre, nel caso di coeredi:</p> <p><input type="checkbox"/> 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p><input type="checkbox"/> 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p><input type="checkbox"/> 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p>

Allegato 5

Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2024, n.93348 per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione I sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato all'articolo 17.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. I - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI E OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è il numero di capi assicurati a livello comunale per prodotto. Se il numero di capi assicurati per ciascun prodotto è inferiore a quello detenuto dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	Numero di capi	$>1 - \leq 35$	1	1	1
	$>35 - \leq 50$		3	3	3	
	>50		5	5	3	

SEZ. II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.